

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata **P.A.S**  
"Protezione Animali Saronno onlus" che in seguito sarà  
denominata  
l'organizzazione.

Tale associazione è costituita ai sensi delle leggi 266/91 e 460/97 e delle leggi regionali 15/92 e 22/93 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale nell'ambito della protezione degli animali

2. L'organizzazione ha sede in Saronno.

### Art. 2 - Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo con assenza del fine di lucro.

L'Associazione – agli effetti fiscali – assume qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni.

pertanto tutte le sue attività sono esercitate per fini di solidarietà sociale e conformemente alla vigente normativa in materia di organizzazioni prive di finalità lucrative, comunque denominate. A tale fine, in particolare

- a) all'organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'organizzazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano conformi alla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative

30 OTT



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI DISTING. ARZIOLO  
allogato A all'atto  
registrato il 30.10.2014  
al n° 1490 Serie B

Per il CA del Direttore Provinciale  
Servizio Arziolo

NR

20

100

31

32

111

di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;

- b) l' Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l' Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto;
- d) tutte le cariche previste nell'ordinamento dell' Organizzazione per la Protezione degli Animali non sono retribuite, fatte salve le norme vigenti in materia di onlus.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, l' Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 26 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

3. l' Organizzazione per la Protezione degli Animali utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "Onlus", ovvero la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" per esteso.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

#### *Art. 3 – Scopi e finalità*

1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the letters "G", "MR", and "VE SA".

determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite

dei propri aderenti e persegue fini di:

- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, principalmente attraverso la protezione degli animali;
- b) svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat, della natura e dell'ambiente;
- c) collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente,
- d) promuovere il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività; contribuendo anche segnalando alle strutture competenti e forze dell'ordine eventuali maltrattamenti – mal custodie e realtà non in linea con le vigenti leggi sulla detenzione degli animali.

#### *Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione*

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità

2. Il numero è illimitato.

3. I Soci possono essere:

- Fondatori
- Ordinari
- Juniores fino al raggiungimento della maggiore età
- Benemeriti (per riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo)
- Onorari (per riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo)

#### *Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti*

GG  
10/10  
10/10  
10/10  
10/10

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione; - mancato versamento della quota associativa.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa

920  
MC  
see the

nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

*Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti*

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione.

2. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intransmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure indirettamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate

soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### *Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche*

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti.
- contributi da privati.
- lasciti e donazioni.
- contributi dello Stato, di Enti, di altre associazioni e di Istituzioni pubbliche;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

*Handwritten notes:*  
MR  
MR  
MR

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Vicepresidente (o di altro componente del Consiglio Direttivo o del Segretario / Tesoriere

secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### *Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione*

1 Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di cinque (5) anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

#### *Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti*

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola

presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea verrà rinviata

. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

*Handwritten notes and signatures:*  
Top right: *CG*  
Middle right: *MR*  
Bottom right: *MR*  
Bottom left: *MR*

dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top, a signature below it, and several sets of initials or smaller signatures at the bottom.



- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti.
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### *Art. 10 – Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

3. Competenze al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del

GG  
MC  
MC  
MC

mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea,

accoglie o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;

4. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### *Art. 11 - Il Presidente*

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

*Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente*

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

*Art. 13 - Il Segretario/Tesoriere*

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.



GG  
M  
M  
M

*Art. 14 - Attività Secondarie*

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

*Art. 15- Servizio di Cassa*

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

*Art. 16 - Dipendenti*

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

*Art. 17 – Collaboratori di lavoro autonomo*

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

*Art. 18 – Assicurazioni*

Gli aderenti all'organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi.

*Art. 19 - Bilancio*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i

*Handwritten notes:*  
M  
dy  
M  
CO  
S  
L  
G  
21  
VE  
VE  
21

bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

#### *Art. 20 - Modifiche allo Statuto*

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### *Art. 21 - Scioglimento dell'organizzazione*

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

960  
NR  
NR  
NR

*Art. 22 - Norme di funzionamento*

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

*Art. 23 - Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.

*[Handwritten signatures]*

*Leggieri Amilè Nordini Nordini  
Vanni Li Pauter Pauter*